



TRIBUNALE DI PAVIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Redacted] sono riuniti i fascicoli n. [Redacted]  
[Redacted]

N. Memoriale

Il Giudice monocratico di Pavia

[Redacted]  
all'udienza pubblica del 21 GENNAIO 2020 ha pronunciato mediante  
lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[Redacted] nato a [Redacted]  
in via [Redacted]

[Redacted] ma di fatto senza fissa dimora,  
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia  
Avv. Filella a Pavia Corso Cavour n. 9

- Libero, già presente, non comparso -

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Manila Filella del foro di  
Pavia, presente

Notificato all'imputato

il \_\_\_\_\_

al difensore

il \_\_\_\_\_

Visto del P.G.

il \_\_\_\_\_

Passata in giudicato

il \_\_\_\_\_

Trasmessa copia al P.M  
come comunic. della  
irrevocabilità della  
sentenza ex artt. 27 e 28  
D.M 334/89

il \_\_\_\_\_

SCHEDA il \_\_\_\_\_

Campione Penale

n° \_\_\_\_\_

Reg. Corpi di reato

n° \_\_\_\_\_

4

**Il difensore dell'imputato: "con riferimento alle ultime due violazioni chiede l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma I per non aver commesso il fatto, in subordine ai sensi dell'art. 530 comma II, per l'illegittimità del provvedimento che è il presupposto giuridico della condotta incriminata. In subordine chiede l'assoluzione per particolare tenuità del fatto. In estremo subordine il minimo della pena".**

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'L' or '4', located in the bottom right corner of the page.





ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE  
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

~~XXXXXXXXXXXX~~ completamente generalizzato *ut supra*, è citato in giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 2 e 76 comma 3, decreto legislativo 159/11, contestato in quattro diverse occasioni così come meglio e specificamente descritto nei capi di imputazione pedissequamente riportati in intestazione alla presente sentenza.

Al presente procedimento, su istanza della difesa con assenso del PM, nella fase preliminare al dibattimento il Tribunale riuniva i procedimenti ~~XXXXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ per ragioni di economia processuale e data la sussistenza di identità soggettiva e oggettiva tra gli stessi.

Il processo si celebra con rito ordinario, imputato presente e assistito da difensore di fiducia.

Chiusa l'istruttoria il Tribunale pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo in udienza al termine della camera di consiglio.

In dibattimento è emerso che l'imputato era stato attinto da più ordini di inibizione al ritorno nel comune di Voghera, tutti emessi dal Questore di Pavia nei suoi confronti e debitamente notificati a sue mani.

I provvedimenti di cui si tratta, unitamente all'ordine impartito all'interessato, esplicitano i motivi per cui sono stati emessi e le conseguenti prescrizioni per il destinatario.

Tuttavia, il Tribunale non può affermare la responsabilità dell'imputato per i fatti contestati in data 01/11/2014 e 27/11/2015 essendo sopraggiunta la prescrizione degli stessi, come correttamente eccepito dalle parti congiuntamente.

Quanto alle violazioni contestate il 04/02/2016 e il 18/02/2016, invece, il Tribunale prende necessariamente atto della circostanza che l'imputato, di fatto, risulta essere un soggetto senza fissa dimora, solito girovagare in luoghi e località ove rimediare ospitalità occasionale e cibo.



La misura di prevenzione adottata dal Questore di Pavia nei confronti del [REDACTED] è la 68/2014 e costituisce il presupposto di tutte le violazioni a carico dell'imputato per cui si procede in questa sede.

Tale provvedimento si caratterizza, *in primis*, per non essere del tutto aderente al principio stabilito da Cass. 33108/19 in quanto carente di uno dei due requisiti oggettivi formali essenziali della fattispecie legale tipica prevista dalla norma che si assume violata, ovvero la intimazione di fare rientro nel Comune di residenza (luogo inesistente per un soggetto senza fissa dimora) unitamente a quella di non fare ritorno nel luogo oggetto dell'ordine di allontanamento.

Inoltre presenta altresì un profilo di carenza ed invalidità sotto il profilo dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma che si pretende violata, atteso che il [REDACTED] non risulta essere un soggetto aggressivo, pericoloso o dedito alla commissione di reati e dunque non si connota per una particolare pericolosità sociale, conformemente a quanto stabilito da Cass. 36652/19.

Pertanto, alla luce di quanto precede il Tribunale ritiene di assolvere l'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento alle altre violazioni non prescritte ed originate dal provvedimento del Questore già citato.

PQM

Visti ed applicati gli artt. 530 e 531 c.p.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] con riferimento alle violazioni commesse in data 01/11/2014 e 27/11/2015 essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione;

assolve

[REDACTED] con riferimento alle violazioni contestate il 04/02/2016 e il 18/02/2016 perché il fatto non sussiste.

Motivi gg. 90.



TRIBUNALE DI PAVIA - RITO MONOCRATICO

Pavia, 21/01/2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Dott. Di Silvio Andrea

Deposito in cancelleria  
# 16/6/2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

IL TRIBUNALE